



DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Circolare informativa per la clientela
n. 15/2013 del 9 maggio 2013

VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013

In questa Circolare

- 1. Imposte a saldo e in acconto – Unico 2013 PF**
- 2. Ricalcolo dell'acconto Irpef**
- 3. Acconto per la cedolare secca**
- 4. Imposte a saldo e in acconto – Unico 2013 SC**
- 5. Irap a saldo e in acconto**

1. IMPOSTE a SALDO e in ACCONTO – UNICO 2013 PF

I **contribuenti soggetti ad Irpef** sono tenuti ad effettuare il **versamento a saldo** che risulta dalla dichiarazione (**rigo RN41** – imposta a debito), nonché il **versamento del primo acconto entro il 17.6.2013** (termine così prorogato in quanto il 16 giugno è domenica) ovvero entro il 17.7.2013. I contribuenti che optano per il versamento delle imposte a saldo per l'anno 2012 e della prima rata di acconto per il 2013 nel periodo dal 18.6.2013 al **17.7.2013** sono tenuti ad applicare sulle somme da versare la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di **interesse corrispettivo**.

Per definire l'ammontare degli acconti dovuti per l'annualità 2013 il contribuente deve verificare l'ammontare indicato nel **rigo RN33** – differenza. Se tale importo è **superiore a euro 51,65** gli **acconti** saranno **dovuti** nella misura complessiva del **99% del suo ammontare**, diversamente, se lo stesso è **inferiore o pari a euro 51,65** **nessun acconto** dovrà essere versato.

Una volta stabilito l'importo dell'acconto dovuto il contribuente dovrà provvedere al versamento dello stesso:

- in **unica soluzione** entro il **2.12.2013** (termine così prorogato in quanto il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) se l'**importo** dovuto è **inferiore a euro 257,52**;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è **pari o superiore a euro 257,52** di cui:
 - la **prima**, nella misura del **40%**, entro il **17.6.2013** ovvero entro il 17.7.2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la **seconda**, nella restante misura del **60%**, entro il **2.12.2013**.

Tale criterio di determinazione dell'acconto viene definito **storico** in quanto prescinde dalla reale portata del reddito prodotto nel corso del periodo di imposta (e conseguentemente dal relativo onere fiscale) e utilizza come base di computo l'imposta dovuta per la precedente annualità. In alternativa il contribuente può utilizzare un metodo **previsionale** laddove ritenga dovuta una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, per effetto, ad esempio, di minori redditi o dell'intervenuto diritto a maggiori deduzioni/detractions.

Le somme dovute a titolo di **saldo** e di **primo acconto** possono anche essere **versate in forma rateale**, mentre il **secondo acconto** in scadenza il 2.12.2013 deve essere versato in **un'unica soluzione**. La rateazione può avvenire in un numero **massimo di sette rate** per le **persone fisiche non titolari di partita Iva** e in un numero massimo di **sei rate per i soggetti con partita Iva**.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli **interessi nella misura del 4% annuo**, da calcolare con il metodo commerciale. Tali interessi da rateazione devono essere versati **separatamente** dall'imposta.

Il **pagamento** delle imposte a saldo e in acconto deve essere effettuato mediante il **Modello F24**. I **contribuenti non titolari di partita Iva** possono effettuare i versamenti su **modello cartaceo** (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione) **oppure in via telematica** utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Diversamente i **contribuenti titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i versamenti **esclusivamente in via telematica**.

Si segnala che, nel caso di presentazione del Modello **Unico**, gli adempimenti relativi al versamento delle imposte sono a carico del **contribuente**; diversamente, se si è proceduto alla presentazione del Modello **730**, tali adempimenti vanno direttamente effettuati dal **sostituto d'imposta**.

2. RICALCOLO dell'ACCONTO IRPEF

In alcuni **particolari casi**, il contribuente è chiamato a **ricalcolare** i **dati** relativi agli **acconti** per l'anno **2013**, ovvero:

- in presenza di **redditi di lavoro dipendente** prestato **all'estero**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in **zone di frontiera** e in altri Paesi limitrofi, l'acconto Irpef per l'anno 2013 deve essere calcolato **senza tener conto** della **franchigia** di esenzione di **euro 6.700** prevista per l'anno 2012;
- i **redditi dominicale e agrario** devono essere ulteriormente **rivalutati del 15%**; ovvero nel caso di **terreno agricolo** o di **terreno non coltivato, posseduto e condotto** da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (**Iap**) iscritto nella previdenza agricola, deve essere calcolata **un'ulteriore rivalutazione pari al 5%**;
- gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** per determinare l'acconto dovuto per il 2013, devono assumere quale **imposta del periodo precedente**, quella che si sarebbe **determinata tenendo**

conto delle disposizioni dell'art. 4, co. 73, L. 28.6.2012, n. 92. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18.7.2012, infatti, la **deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto** di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 è limitata al **20%**, mentre la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto di cui alla lettera lett. b-bis) del medesimo articolo è limitata al **70%**;

- gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** per determinare l'acconto dovuto per il 2013, devono assumere quale **imposta del periodo precedente**, quella che si sarebbe **determinata senza tenere conto** delle disposizioni dell'art. 42, co. 2-quater, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 (**normativa in tema di reti di imprese**).

3. ACCONTO per la CEDOLARE SECCA

La **cedolare secca** sui canoni di locazione, introdotta con il D.Lgs. 23/2011 e definita con un'aliquota pari al **21%** per i canoni **liberi** ed al **19%** per i canoni **concordati**, è esercitabile **esclusivamente** in relazione a **locazioni di immobili ad uso abitativo** e relative **pertinenze** poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

La verifica per determinare se sia dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2013 è esperibile dal contribuente **verificando l'importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, Modello Unico PF**.

Se l'importo indicato nel rigo RB11 è:

- **inferiore a euro 51,65** non è dovuto **acconto**;
- **pari o superiore a euro 51,65** è dovuto un **acconto pari al 95%** del suo ammontare.

In tale secondo caso opereranno le modalità di versamento già esaminate per l'Irpef ovvero:

- acconto dovuto in **unica soluzione entro il 2.12.2013** se l'importo dovuto è **inferiore a euro 257,52**;
- acconto dovuto in **due rate** se l'importo dovuto è **pari o superiore a euro 257,52**:
 - il **40% del rigo RB11, colonna 3, entro il 17.6.2013** o con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo entro il 17.7.2013;
 - il **60% del rigo RB11, colonna 3, entro il 2.12.2013**.

4. IMPOSTE a SALDO e in ACCONTO – UNICO 2013 SC

Come regola generale, il **versamento a saldo** risultante dal Modello Unico 2013 SC ed il **versamento del primo acconto Ires** devono essere eseguiti **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**. Tuttavia, i soggetti che in base a disposizioni di legge **approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo ed il primo acconto Ires **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto**.

I contribuenti, inoltre, hanno la **facoltà** di eseguire i predetti versamenti **entro il trentesimo giorno successivo ai termini** sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello **0,40%** a titolo di **interesse corrispettivo**.

L'**acconto Ires** è dovuto nella **misura del 100% del valore del rigo RN17** – Ires dovuta o differenza a favore del contribuente. Il versamento dello stesso va effettuato in **due rate** salvo che **non superi** l'importo di **euro 103**. Quindi **se l'importo dell'acconto** risulta:

- **inferiore a euro 103**, il **versamento a titolo di acconto**, pari al **100% del valore del rigo RN17**, dovrà essere eseguito in **unica soluzione entro il 2.12.2013**;
- **pari o superiore a euro 103**, il **versamento a titolo di acconto** dovrà essere effettuato in **due distinte rate**. In questo caso, il **primo acconto**, corrispondente al **40% dell'importo complessivo**, sarà da versare **nel termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi**, ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per i soggetti con **esercizio coincidente con l'anno solare** il termine è quello del **17.6.2013**), oppure entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario con versamento a titolo di interesse della maggiorazione dello 0,40%; il **secondo acconto**, pari al **60%**, andrà versato entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con **esercizio coincidente con l'anno solare** entro il **2.12.2013**).

Va sottolineato che, ai fini del computo dell'acconto, **non vanno tenute in considerazione**, nella misura del 70%, le ritenute sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti dei titoli di cui all'art. 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate nel periodo d'imposta precedente.

Inoltre, sempre con riferimento alla determinazione dell'acconto dovuto, deve essere considerata, come **imposta relativa al periodo precedente**, quella che si sarebbe determinata **senza prendere in considerazione le disposizioni** di cui all'art. 42, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L.122/2010 sulle **reti di imprese** e quelle di cui art. 34, co. 2, L. 183/2011 in materia di **deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti**. Di contro, nell'imposta relativa al periodo precedente si dovrà **tenere conto delle disposizioni** di cui all'art. 2, co. 36-decies, 36-undecies e 36-quaterdecies, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 relative **a società in perdita fiscale e beni di impresa concessi in uso gratuito ai soci**, nonché delle disposizioni di cui all'art. 4, co. 73, L. 28.6.2012, n. 92 (**nuovi limiti di deducibilità per i costi relativi ai mezzi di trasporto**).

I **versamenti** a titolo di saldo ed acconto Ires **non vanno effettuati** se gli importi a debito delle singole imposte **non superano** ciascuno il limite di **euro 12** (art. 1, co. 137, L. 23.12.2005, n. 266).

Per quanto attiene alla **modalità di versamento** degli importi dovuti, i contribuenti devono utilizzare il **Modello F24**, e qualora siano **titolari di partita Iva**, ai sensi dell'art. 37, co. 49, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. dalla L. 4.8.2006, n. 248, devono utilizzare le modalità di pagamento **telematiche**.

5. IRAP a SALDO e in ACCONTO

L'Irap è dovuta da coloro i quali svolgono abitualmente **attività autonomamente organizzate** dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Per quanto concerne la determinazione dell'imposta e dei relativi acconti, il **modello dichiarativo** da utilizzare è **uguale** per ciascun contribuente, sia esso una persona fisica o una persona giuridica, ma si differenzia per i quadri che devono essere compilati.

Per la determinazione dell'entità degli acconti da versare si fa riferimento al **rigo IR21** – totale imposta del Modello Irap 2013. La misura degli acconti Irap si differenzia a seconda che questi siano dovuti da una persona fisica oppure da una società di capitali:

- per quanto riguarda le **persone fisiche** e le **società o associazioni** di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986 **sogetti ad Irpef** l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso è dovuto nella misura del **99% dell'importo indicato nel rigo IR21** della dichiarazione. Permane, comunque, l'**esenzione** dal versamento degli acconti nel caso in cui l'**importo** dovuto sia **inferiore o pari a euro 51,65**;
- con riferimento alle **società di capitali** ed agli **enti** ad esse equiparati **sogetti ad Ires** l'acconto Irap dovuto relativo al periodo d'imposta in corso è pari al **100% dell'importo indicato nel rigo IR21**. **Nessun versamento** è dovuto nel caso in cui l'**importo** da versare sia **inferiore o pari a euro 20,66**.

Le modalità e i tempi di versamento del tributo variano, anche in questo caso, in funzione dell'ammontare del medesimo:

- se l'**importo dell'acconto è inferiore a euro 103** si procede ad **un unico versamento**, da effettuarsi **entro il 2.12.2013** per le persone fisiche, ovvero **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese** del periodo d'imposta per le società di capitali e gli enti ad esse equiparati (sempre, quindi, entro il 2.12.2013 se l'esercizio coincide con l'anno solare);
- se l'**importo dell'acconto risulta pari o maggiore di euro 103** si procede a corrispondere:
 - il **primo acconto, pari al 40% del dovuto**, entro lo **stesso termine stabilito** per il versamento dell'imposta a **saldo** del periodo oggetto di dichiarazione;
 - il **secondo acconto, pari al 60%**, **entro il 2.12.2013** per le persone fisiche ovvero **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese** del periodo d'imposta per le società di capitali ed enti assimilati (sempre, quindi, entro il 2.12.2013 se l'esercizio coincide con l'anno solare).

La possibilità di **rateazione**, anche per quanto riguarda il versamento dell'Irap, è concessa **solamente** per l'imposta a **saldo** e per il **primo acconto**, mentre il secondo acconto deve obbligatoriamente essere versato in un'unica soluzione.